



1083- / 2011  
**ORIGINALE**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Risarcimento  
danni da  
circolazione  
stradale -  
mala gestio

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 20196/2006

- Dott. FRANCESCO TRIFONE - Presidente - R.G.N. 21644/2006
- Dott. FULVIO UCCELLA - Consigliere - R.G.N. 25879/2006
- Dott. ALFONSO AMATUCCI - Rel. Consigliere - R.G.N. 25880/2006
- Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Consigliere - Cron. 1083
- Dott. PAOLO D'AMICO - Consigliere - Rep. 404

ha pronunciato la seguente

Ud. 09/11/2010

**SENTENZA**

PU

sul ricorso 20196-2006 proposto da:

contributo  
unificato

PTTCRN76B52C615T,

RGNLN52B50B352Y,

PTTNDR71P04E388L,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

presso lo studio dell'avvocato

che li rappresenta e difende unitamente

agli avvocati

2010

giusta delega a margine del

- 1894

ricorso;

- ricorrenti -

contro

ASSICURAZIONI S.P.A. 00902170018 (già

S.P.A.; già

S.P.A. e poi semplicemente

S.P.A.) in persona del legale rappresentante pro-  
tempore e per esso il Procuratore Dott.

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

presso lo studio dell'avvocato

rappresentata e difesa

dall'avvocato giusta delega in

calce al controricorso;

- controricorrente -

**nonchè contro**

GLLCLL33L31G478B;

- intimato -

sul ricorso 21644-2006 proposto da:

BLLLDA34B12G478N, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA

presso lo

studio dell'avvocato

rappresentato

e difeso dall'avvocato

giusta delega

a margine del ricorso;

- ricorrente -

**contro**

ASSICURAZIONI S.P.A. (già

S.P.A.; già

S.P.A.

e poi semplicemente

S.P.A.),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPINA BEVIVINO,  
rappresentata e difesa dall'avvocato ZAGANELLI  
STELIO giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

nonchè contro

- intimati -

sul ricorso 25879-2006 proposto da:

), elettivamente domiciliato in  
ROMA, VIA presso lo studio dell'avvocato  
che lo rappresenta e difende unitamente  
agli avvocati  
giusta delega a margine del controricorso e ricorso  
incidentale;

- ricorrente -

contro

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA  
. presso lo studio dell'avvocato  
che li rappresenta e difende unitamente  
agli avvocati  
giusta delega a margine del  
controricorso;

ASSICURAZIONI S.P.A. (già

S.P.A.; già

S.P.A.

e poi semplicemente S.P.A.) in persona  
del legale rappresentante pro tempore e per esso il  
Procuratore Dott. ( elettivamente  
domiciliato in ROMA, VIA presso lo  
studio dell'avvocato i ,  
rappresentato e difeso dall'avvocato  
giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrenti -

nonchè contro

;

- intimato -

sul ricorso 25880-2006 proposto da:

, elettivamente domiciliato in  
ROMA, VIA presso lo studio dell'avvocato  
, che lo rappresenta e difende unitamente  
agli avvocati ,  
giusta delega a margine del controricorso e ricorso  
incidentale;

- ricorrente -

contro

ASSICURAZIONI S.P.A. già

S.P.A.; già

S.P.A.

e poi semplicemente S.P.A.) in persona  
del legale rappresentante pro tempore e per esso il  
Procuratore Dott. ,, elettivamente  
domiciliata in ROMA, VIA presso lo

studio dell'avvocato

rappresentata e difesa dall'avvocato

giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

nonchè contro

- intimati -

avverso la sentenza n. 336/2005 della CORTE  
D'APPELLO di PERUGIA, emessa il 17/3/2005,  
depositata il 19/09/2005, R.G.N. 450/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 09/11/2010 dal Consigliere Dott. ALFONSO  
AMATUCCI;

udito l'Avvocato ;

udito l'Avvocato

, per delega

dell'avvocato ;

udito l'Avvocato ;

udito l'Avvocato

per delega

dell'Avvocato ;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. EDUARDO VITTORIO SCARDACCIONE che ha  
concluso per il rigetto di tutti i ricorsi.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Il 23.7.1981 il trentacinquenne  
mori per le lesioni riportate nello scontro tra il  
motociclo sul quale viaggiava ed un autocarro che,  
nell'immettersi nella strada regolarmente percorsa dal  
aveva invaso la corsia opposta.

Con sentenza del 23.3.1983 il tribunale penale di  
Perugia condannò il conducente dell'autocarro

alla pena di giustizia e, ritenuto  
esclusivamente responsabile dell'incidente, lo condannò  
altresi, unitamente al responsabile civile

qualificato proprietario del mezzo, al  
risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede in  
favore dei congiunti, costituitisi parte civile.  
Riconobbe a favore della moglie del defunto,

e dei figli, e una  
provvisionale di L. 25.000.000, versata dalla società  
assicuratrice del mezzo ( poi

, in seguito il 18.8.1983 (o il 23.9.1983  
secondo altra indicazione della sentenza impugnata). La  
sentenza fu confermata dalla corte d'appello il  
29.3.1985. Il giudicato si formò il 18.12.1985 a seguito  
della declaratoria di inammissibilità del proposto  
ricorso per cassazione.

Nelle more, l'Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato (in seguito FF.SS.) di cui il \_\_\_\_\_ era dipendente, costituì a favore dei predetti congiunti una rendita vitalizia del valore di £ 93.597.750 alla data dell'1.1.1982 e ne richiese il pagamento ad \_\_\_\_\_ in via surrogatoria. L' \_\_\_\_\_ versò alle FF.SS. £ 80.000.000 il 26.1.1984 e £ 44.925.840 il 26.7.1985, così esaurendo il massimale di polizza di £ 150.000.000.

2.- Il 22.6.1988 la Regini ed i figli \_\_\_\_\_ agirono giudizialmente innanzi al tribunale di Perugia nei confronti del \_\_\_\_\_, del \_\_\_\_\_ e dell' \_\_\_\_\_ adducendo l'insufficienza delle somme già percepite a titolo di risarcimento del danno e richiedendone la differenza.

Contumace il \_\_\_\_\_, resistettero il \_\_\_\_\_ e l' \_\_\_\_\_

- il \_\_\_\_\_ rappresentando che le FF.SS. avevano già giudizialmente domandato la condanna di tutti e tre i convenuti al pagamento della somma di £ 173.479.285, quale importo capitalizzato della rendita costituita in favore dei danneggiati, in surrogazione dei quali avevano agito; e chiedendo inoltre che \_\_\_\_\_, della quale addusse la mala gestio, fosse condannata a tenerlo indenne anche oltre i limiti del massimale;

- l' adducendo che gli importi richiesti dagli attori erano eccessivi e negando la *mala gestio* per aver tempestivamente pagato.

Con sentenza del 26.7.2001 il tribunale condannò il ed il al pagamento di £ 28.226.808 a titolo di risarcimento del danno morale, oltre alla rivalutazione ed agli interessi compensativi. Ritenne che il danno patrimoniale fosse pari a quanto già erogato dalle FF.SS., che l' aveva versato l'intero massimale e che dovesse escludersene la responsabilità per *mala gestio*.

3.- La sentenza fu appellata autonomamente dagli attori e dal e, in via incidentale, dal che chiese il rigetto della domanda e di essere tenuto comunque indenne dall' della somma di € 52.000 versata intanto agli attori.

resistette.

Con sentenza n. 336 del 2005 la corte d'appello di Perugia ha confermato la sentenza di primo grado, solo riducendo il residuo credito degli attori per danno morale da £ 28.226.808 a £ 21.608.753 (pari ad € 11.159,99), affermando che anche era tenuta alla rivalutazione ed agli interessi sulla somma di £ 25.000.000 e dichiarando cessata la materia del contendere tra gli attori stessi ed il



4.- Avverso la sentenza ricorrono per cassazione la  
ed i sulla base di tre motivi e, con  
autonomo ricorso, , che si affida a due  
motivi.

Al ricorso resistono con distinti  
controricorsi l' ed il che propone anche  
ricorso incidentale fondato su tre motivi, al quale  
resistono con controricorsi i ricorrenti principali ed

Al ricorso del a resistono con controricorsi  
l' ed il che propone ricorso incidentale  
fondato su tre motivi, al quale resiste con controricorso  
l'

I / , il ed il hanno  
depositato memorie illustrative.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso la  
stessa sentenza.

#### IL RICORSO REGINI/PITTORI (R.G.N. 20196/06)

1.- Col primo motivo, deducendo violazione di norme  
di diritto e vizi della motivazione in riferimento  
all'art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., i ricorrenti si  
dolgono che la corte d'appello abbia ritenuto che gli  
attori avessero formulato una domanda nuova, come tale  
inammissibile, col richiedere all'udienza di precisazione

delle conclusioni del 16.6.1998 la somma di £ 402.206.000 (previa detrazione dell'importo di £ 25.000.000) per danno morale, invece originariamente indicato in £ 40.000.000, tra l'altro senza alcuna riserva di stile in ordine alla maggior somma che fosse per essere eventualmente risultata di giustizia.

Affermano che la diversa quantificazione della pretesa integra una mera *emendatio* e non una *mutatio libelli* e citano a sostegno dell'assunto Cass., nn. 4828/06, 1224/06, 26079/05 e 20683/05.

**1.1.-** La censura è fondata.

Costituisce principio consolidato quello secondo il quale la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i suoi fatti costitutivi, non comporta prospettazione di una nuova *causa petendi* in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, pertanto, non dà luogo ad una domanda nuova. In tal senso si sono espresse, oltre alle sopraindicate sentenze citate dai ricorrenti, tra le altre, Cass. nn. 9266/10, 17977/07, 14961/06, 6338/00, 7275/97, 2693/91, 1743/90. La seconda, pronunciata in materia di responsabilità extracontrattuale in fattispecie nella quale era stato chiesto in citazione il risarcimento del danno morale per la perdita di un congiunto per un importo determinato, poi maggiorato all'udienza di precisazione delle

B

conclusioni, ha in particolare affermato - con enunciazione che va'anche in quest'occasione ribadita - che le variazioni puramente quantitative del *petitum* sono consentite in quanto, se non alterano i termini sostanziali della controversia e non introducono nuovi temi di indagine, non comportano alcuna violazione del principio del contraddittorio nè menomazione del diritto di difesa dell'altra parte.

Una volta escluso che l'incremento della somma richiesta (c.d. *petitum* mediato) integri una *mutatio libelli*, è del tutto irrilevante operare un raffronto - com'ha fatto la corte d'appello - tra quanto era stato originariamente domandato al momento dell'atto di citazione e l'equivalente monetario alla data della precisazione delle conclusioni. Non questo è l'elemento determinante; ciò che conta è che, domandando una somma maggiore, non si introducano nuovi temi di indagine, tali da menomare il diritto della difesa dell'altra parte. E tanto va senz'altro escluso se, per esempio, l'incremento nominalistico della pretesa creditoria per il risarcimento del danno non patrimoniale sia, in sede di precisazione delle conclusioni, collegato a nuove tabelle intanto elaborate. La natura della tabella, che in non altro consiste che in un parametro di riferimento per la liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., non

integra un fatto nuovo per gli effetti che si stanno considerando, ma piuttosto un dato che si iscrive tra quelli di comune esperienza, dunque una regola di giudizio alla quale il giudice potrebbe (o dovrebbe) fare comunque ricorso indipendentemente dalla sollecitazione della parte.

La sentenza va dunque cassata non solo in riferimento alla operata diminuzione della somma liquidata a titolo di "danno morale" rispetto a quella riconosciuta dal tribunale in relazione ad operati raffronti comparativi con l'originaria espressione monetaria della voce di danno da parte degli attori, ma anche per aver ritenuto di non poter liquidare una somma maggiore, nei limiti del valore quale espresso in termini monetari alla data di precisazione delle conclusioni. Valore che - è il caso di chiarire in relazione alla natura dell'obbligazione risarcitoria - è suscettibile di essere a sua volta quantificato in una somma ancora maggiore alla data della sentenza, purché non eccedente il valore corrispondente alla somma richiesta in sede di precisazione delle conclusioni. In termini ancora più chiari: **nei debiti di valore il giudice deve tener conto anche della svalutazione monetaria che intervenga tra la data di precisazione delle conclusioni e quella della pronuncia.**



2.- Col secondo motivo la sentenza è censurata per violazione di norme di diritto e vizi della motivazione in relazione alla errata conclusione che la corte d'appello aveva tratto dalla corretta premessa che, dopo le note sentenze della Corte costituzionale nn. 319/89, 356/91 e 485/91 in materia di azione surrogatoria da parte degli enti gestori delle assicurazioni sociali e l'estensione al danno morale operata dalla giurisprudenza di legittimità, il risarcimento del danno (all'infortunato o ai suoi congiunti) da parte degli enti citati non priva più i danneggiati del diritto di chiedere all'assicuratore del danneggiante per la responsabilità civile il risarcimento dei danni che non costituiscono oggetto delle assicurazioni sociali, e dunque di quello biologico e morale (n.d.e.: ora, a seguito delle coeve decisioni delle sezioni unite nn. 26972 e ss. dell'11.11.2008, non patrimoniale tout court).

La corte, infatti, dopo aver riconosciuto che, essendo il diritto ancora controverso, quelle sentenze erano applicabili nella specie e che, di conseguenza, i danneggiati avevano titolo per chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale alla società assicuratrice nonostante la surrogazione operata dalle FF.SS. ed i conseguenti pagamenti effettuati dall' al surrogante

(e, in minima parte, alla Regione per spese ospedaliere), aveva erroneamente ritenuto di poter considerare quei versamenti liberatori per l' ex art. 1189 c.c. per avere la stessa pagato al creditore apparente, quale sembravano essere le FF.SS, "essendo stata svelata - per così dire - la non corrispondenza tra realtà ed apparenza soltanto dalle successive sentenze della Corte costituzionale".

2.1.- Anche questo motivo è fondato.

Correttamente i ricorrenti mettono in luce come la corte d'appello abbia finito per vanificare il portato precettivo delle sentenze della Consulta, realizzando proprio quella situazione pregiudizievole per i danneggiati che le Corti costituzionale e di cassazione hanno bollato come contraria ai principi fondamentali del nostro ordinamento. La prima, chiarendolo ancora con sentenza n. 37/94, la seconda con sentenze nn. 605/98 e 14638/00.

La questione è stata risolta, in caso sostanzialmente identico, dalla prima delle due sentenze citate dal ricorrente (cui adde, oltre a Cass. 14638/00, anche Cass. nn. 15431/04 e 14601/05), dalla quale è stato tratto il principio così sintetizzato nella relativa massima ufficiale tratta dalla pronuncia, che va anche in quest'occasione ribadito:

"La sentenza della Corte costituzionale 6 giugno 1989, n. 319 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 28, commi secondo, terzo, e quarto della legge 24 dicembre 1969, n.990, nella parte in cui non esclude che gli enti gestori delle assicurazioni sociali, sostituendosi nel diritto del danneggiato verso l'assicuratore della responsabilità civile, possano esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti, ha fatto perdere efficacia alle norme dichiarate incostituzionali dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, mentre non spiega effetto rispetto ai rapporti esauriti. La circostanza che, prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma, L'Inail abbia dichiarato all'assicuratore di volersi surrogare nei diritti del danneggiato e suo assistito, di per sè, non è un fatto giuridico capace di rilevare come causa di esaurimento del rapporto e, quindi, come limite agli effetti della sentenza della Corte costituzionale. Infatti sino a quando il diritto del danneggiato verso l'assicuratore non è prescritto o in ordine ad esso non si sia formato un giudicato negativo, il giudice richiesto di pronunciare sull'esistenza del diritto non può attribuire effetto estintivo di tale diritto alla

surrogazione esercitata dall'Inail perché ciò significherebbe applicare la norma dichiarata costituzionalmente illegittima".

In motivazione (sub 2.3.) la citata sentenza chiarisce anche che "il pagamento produce effetti in quanto è fatto al creditore, o a persona per lui legittimata riceverlo o a persona succedutagli nella titolarità del credito. Se il pagamento non è fatto al creditore, ma a persona che, secondo una norma di apparente legittimità, versa in una situazione che ne ha determinato la successione a lui nella titolarità del credito, l'effetto estintivo del credito cessa con la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che dava rilievo a quella situazione. Il creditore che non ha ricevuto la prestazione ha diritto di pretenderla e il debitore che ha pagato ha diritto di ripetere da chi lo ha ricevuto il pagamento divenuto indebito".

Il che risolve anche il problema relativo alla identificazione del soggetto abilitato alla ripetizione dell'indebito, che potrà essere domandata dalla società assicuratrice per la responsabilità civile all'ente surrogatosi nei diritti del danneggiato.

Va piuttosto dato conto dell'ulteriore affermazione della sentenza n. 605/98, laddove così prosegue: "Ciò



sempre che il debitore non intenda sostenere che egli ha pagato a creditore apparente, che il proprio debito è rimasto estinto e spetta al creditore ripetere da chi lo ha ricevuto il pagamento da lui fatto (art. 1189 cod. civ.).

La ricorrente non ha però sostenuto - nel giudizio di merito ne' perciò nel ricorso - che, quando essa ha eseguito il pagamento all'Inail, in ragione del fatto dell'esistenza della norma poi dichiarata costituzionalmente illegittima, da un lato l'Inail appariva legittimato in base a circostanze univoche a ricevere il pagamento dall'altro essa lo aveva eseguito in buona fede".

L'affermazione, che peraltro costituisce un *obiter dictum*, non è suscettibile di essere interpretata nel senso che il problema, se si fosse posto, si sarebbe potuto risolvere nel senso della liberazione della società assicuratrice per aver pagato, in buona fede, a chi appariva legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche ex art. 1189, comma 1, c.c., con l'ulteriore conseguenza che in ripetizione dovrebbe allora agire, ai sensi del secondo comma, il vero creditore (nella specie i congiunti danneggiati) nei confronti di chi ha ricevuto il pagamento (nella specie le surrogatesi FF.SS.).

La ragione ne è che il riferimento del primo comma alle "circostanze univoche" che ingenerano una situazione di apparenza non può essere estesa alle norme di diritto dalla quale dipenda la qualificazione di un soggetto come creditore, giacché tanto interferirebbe, frustrandole, con le regole che disciplinano gli effetti degli atti normativi, la cui puntuale applicazione costituisce un principio cardine dell'ordinamento.

3.- Col terzo motivo sono dedotti violazione di legge e vizi della motivazione in riferimento alla avvenuta esclusione della sussistenza di un danno patrimoniale superiore alla capitalizzazione della rendita vitalizia liquidata dalle FF.SS.

Si sostiene l'erroneità storica e l'apoditticità razionale dell'affermazione della corte d'appello secondo la quale "la natura di azienda autonoma dello Stato, propria all'epoca delle Ferrovie, induce a ritenere, in mancanza di elementi obiettivamente apprezzabili di segno contrario, che la costituzione della rendita sia avvenuta in conformità alla normativa in materia".

3.1.- Si tratta di un apprezzamento di fatto, la cui prospettata erroneità non è sindacabile in questa sede in relazione all'adeguatezza della motivazione che lo sorregge, contrassegnata dall'ulteriore osservazione della corte d'appello che né in primo grado né in sede di

appello erano stati offerti elementi di prova di un maggior danno (così la sentenza impugnata a pag. 21, secondo capoverso).

Il motivo è respinto.

IL RICORSO INCIDENTALE (R.G. 25879/06)

4.- Va preliminarmente rilevato che l'eccezione di inammissibilità del ricorso del per tardività, sollevata da è infondata alla luce delle assorbenti enunciazioni di Cass., sezioni unite, 27.11.2007, n. 24762.

E' stato affermato che sulla base del principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza; conseguentemente, è ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall'impugnazione principale, la quale,

se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale.

L'unico termine da rispettare è quello di cui all'art. 371 c.p.c.. E non si afferma che sia stato violato.

5. - Col primo motivo il ricorrente si duole - deducendo violazione di legge in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c. - che la corte d'appello lo abbia ritenuto comproprietario dell'autocarro alla data (23.7.1981) dell'incidente mortale provocato dal suo conducente benché l'automezzo fosse ricompreso nel ramo d'azienda conferito il 27.11.1980 nella società a responsabilità limitata Dinamica Umbra.

5.1.- Il motivo è infondato in relazione al giudicato formatosi il 18.12.1985 sulla sentenza (penale) di condanna generica anche del al risarcimento, in qualità di responsabile civile.

L'erroneo riferimento contenuto in sentenza alle norme del codice di procedura penale entrato in vigore successivamente alla data sopra indicata non infirmano la correttezza della decisione anche alla stregua delle norme previgenti (art. 27 c.p.p. del 1930), sicché va solo corretta la motivazione sul punto.

6.- Col secondo motivo la sentenza è censurata per violazione di norme di diritto e per vizio della motivazione nella parte in cui ha escluso che fosse "ravvisabile la mala gestio prospettata dal , considerato che la compagnia, a fronte della dichiarazione di surroga delle Ferrovie dello Stato, non avrebbe potuto effettuare altri versamenti a favore di danneggiati" (così la sentenza impugnata, a pagina 24).

Il ricorrente Gallina sostiene che tale motivazione è erronea in diritto in quanto la dichiarazione di surrogazione delle FF.SS non impediva all'assicuratrice di considerare le ulteriori pretese dei danneggiati e si duole della apoditticità della risposta data ai motivi di appello con i quali egli aveva censurato la sentenza di primo grado laddove il tribunale aveva conferito rilievo, per escludere la responsabilità dell'assicuratore per mala gestio, al fatto che "la penale responsabilità del era stata definitivamente acclarata solo il 29.3.1985 e che la compagnia, almeno sino al 18.10.1983, non poteva valutare il danno nel suo complesso a causa della mancata precisazione dell'ammontare della rivalsa da parte delle FF.SS."

Senonché - si afferma in ricorso - la Corte di legittimità ha chiarito che una responsabilità

contrattuale per inadempimento dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato è configurabile anche indipendentemente dalla definizione del giudizio penale che abbia coinvolto il danneggiante assicurato (Cass. 5531/97), essendo dovere dell'assicuratore attivarsi entro 60 giorni per acquisire i dati dai quali desumere la responsabilità dell'assicurato e la congruità delle pretese del danneggiato, per soddisfarne senza ritardi il diritto al risarcimento. Nella specie, la responsabilità del                      risultava evidente dal rapporto e dalla sentenza di primo grado (impugnata solo in punto di attenuanti generiche) e le FF.SS. avevano sin dall'8.9.1982 (documento 8 del fascicolo di parte) invitato l'assicuratore a versare £ 103.072.125 a tacitazione di ogni loro pretesa; sicché, se la compagnia assicuratrice avesse concluso una transazione che senz'altro presentava i caratteri della ragionevolezza, avrebbe avuto a disposizione ulteriori £ 47.000.000 rispetto al massimale, sufficienti a soddisfare allora le pretese dei danneggiati, e non avrebbe esposto l'assicurato                      al rischio di dover affrontare in proprio le conseguenze economiche del dilatorio comportamento dell'assicuratore per il danno eccedente il massimale (Cass., n. 2276/05).



Del resto, il colpevole ritardo della compagnia era stato ravvisato dalla corte d'appello in ordine al pagamento della provvisionale proprio in ragione della evidenza della responsabilità del , quale chiaramente risultava sin dall'inizio della vicenda.

6.1.- Obietta tra l'altro che, anche a voler ammettere che l'impugnazione del avverso la sentenza penale di primo grado riguardasse solo le attenuanti, rimaneva pur sempre operante la diffida delle FF.SS. che aveva esercitato la surroga ex art. 1916 c.c., ponendo così un ostacolo insormontabile alla definizione delle pretese risarcitorie degli eredi Un accordo transattivo coi - afferma - sarebbe stato inopponibile alle FF.SS., con conseguente obbligo dell' di pagare alle Ferrovie quanto le stesse avevano anticipato ai

6.2.- Il motivo è fondato.

Secondo l'art. 28 della legge n. 990 del 1969 (applicabile *ratione temporis*), il rapporto assicurativo tra danneggiato e assicuratore della responsabilità civile ed il rapporto previdenziale tra danneggiato ed ente di assicurazione sociale si coordinano attraverso lo schema della surrogazione legale (art. 1203 n. 5 cod. civ.) e nel concorso dei seguenti atti;

- nel rapporto assicurativo, l'assicuratore deve chiedere al danneggiato se ha diritto a prestazioni in quello previdenziale. Se il danneggiato risponde affermativamente, l'assicuratore accantona la somma prevedibilmente corrispondente alla prestazione spettante al danneggiato-assistito nel rapporto previdenziale e chiede all'ente se vuole valersi del diritto di surrogarsi al danneggiato. L'ente deve rendere dichiarazione positiva nei successivi 45 giorni;

- nel rapporto previdenziale, l'ente corrisponde la prestazione ed ha diritto di surrogarsi nei limiti della prestazione corrisposta: in questi limiti, con il pagamento nel rapporto previdenziale, l'ente è surrogato in quello assicurativo al danneggiato; l'assicuratore della responsabilità civile può e deve solo pagare all'ente la somma che questo dichiara d'aver prestato nel rapporto previdenziale.

Al complesso di atti appena descritto l'art. 28 della legge 990 del 1969 ricollega l'effetto di estinguere, nel rapporto assicurativo, il diritto del danneggiato verso l'assicuratore, nei limiti della somma che lo stesso danneggiato ha già percepito dall'ente nel rapporto previdenziale.

Non è dunque corretta in diritto l'affermazione della corte d'appello che l'assicuratore, "a fronte della



dichiarazione di surroga delle Ferrovie dello Stato, non avrebbe potuto effettuare altri versamenti a favore di danneggiati". Il versamento sarebbe stato invece possibile per la parte eccedente la richiesta delle FF.SS., segnatamente alla luce del rilievo che la costituzione della rendita da parte delle Ferrovie afferiva esclusivamente al danno patrimoniale e che queste, nel 1982, avevano richiesto ad un versamento di circa £ 102 milioni a tacitazione delle proprie pretese in via surrogatoria, sicché sarebbero risultati ulteriori £ 43 milioni immediatamente disponibili rispetto al massimale di £ 150 milioni.

Non è stato dalla corte d'appello apprezzato - ed in tal senso la motivazione della sentenza impugnata è certamente carente (anche) alla stregua del (finora) consolidato orientamento sul punto - se, già a quella data, o quantomeno a quella successiva del 23.3.1983, non sussistessero i presupposti per una completa valutazione da parte di della responsabilità esclusiva del e del danno subito dai superstiti, e per la conseguente soddisfazione delle aspettative risarcitorie dei danneggiati.

E' stato, infatti, più volte chiarito che se il massimale era capiente all'epoca del sinistro ma è divenuto insufficiente a coprire l'intero danno per

effetto della svalutazione intanto intervenuta durante la mora dell'assicuratore, questi dovrà tenere indenne l'assicurato in misura pari all'intero danno subito dal danneggiato, quale che ne sia l'ammontare, configurandosi come mala gestio in senso proprio, nei confronti dell'assicurato, il colpevole ritardo col quale l'assicuratore abbia soddisfatto il credito del danneggiato. Nell'ambito del rapporto assicurativo, tale colpevole ritardo da parte dell'assicuratore - superato il più risalente orientamento secondo il quale esso era configurabile solo una volta che fosse stata giudizialmente o negozialmente accertata la responsabilità dell'assicurato, nonché quantificato l'ammontare delle somme dovute al terzo danneggiato (Cass., nn. 4240/96, 7330/95, 3503/91, 1193/89, 4518/85, 1440/80) - è allo stato fatto coincidere col momento nel quale la società assicuratrice sia stata posta in grado di valutare, usando l'ordinaria diligenza, la fondatezza della richiesta risarcitoria del danneggiato ed abbia tuttavia ommesso, in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nell'adempimento del contratto di assicurazione verso l'assicurato, di mettere a disposizione il massimale o la parte di esso sufficiente a risarcire il danno, o di concludere favorevoli accordi transattivi con il danneggiato (cfr., ex multis, Cass.,

nn. 6461/96, 4867/98, 10696/99, 7557/01, 1885/02, 2195/04, 11597/04, 24747/07).

Già alla stregua di tale consolidato indirizzo, come s'è appena osservato, la sentenza è censurabile per non avere accertato se non fosse stata posta in grado di apprezzare la fondatezza delle pretese risarcitorie dei danneggiati quando ancora il massimale sarebbe stato sufficiente a risarcirli; in tale ottica, la corte territoriale avrebbe anche dovuto considerare che, quando l'inadempimento dell'assicuratore sia addotto dall'assicurato e consista nel ritardo col quale questi abbia risarcito il danneggiato, la prova della non imputabilità del ritardo grava (ex art. 1218 c.c.) sull'assicuratore, tenuto a dimostrare la propria correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) nell'esecuzione del contratto di assicurazione.

**6.3.- Ma il collegio ritiene di dover fare talune considerazioni ulteriori,** volte ad elidere la possibile discrasia fra il momento, certo, nel quale la mora sussiste nei confronti del danneggiato (60 giorni dopo la richiesta risarcitoria avanzata nelle forme previste dalla legge) nel rapporto indennitario e quello - che sulla base dell'attuale orientamento è del tutto incerto in relazione al variegato atteggiarsi dei singoli casi - nel quale un colpevole ritardo dell'assicuratore è

ravvisabile nei confronti dell'assicurato nell'ambito del rapporto assicurativo.

Il fatto stesso che, nel rapporto indennitario, la legge conceda 60 giorni all'assicuratore per determinarsi in ordine al risarcimento da corrispondere al danneggiato è sintomatico della tipizzazione del tempo considerato necessario perché siano compiuti gli accertamenti del caso; o, comunque, del lasso temporale al di là del quale le conseguenze negative dell'omesso risarcimento vengono poste a carico dell'assicuratore.

Ora, se la cautela con la quale l'assicuratore gestisca la pratica evitando di erogare somme che in ipotesi possano poi risultare non dovute ai danneggiati, trova la sua ovvia spiegazione nel timore di non riuscire poi a recuperarle, tanto non può ridondare a carico del responsabile/assicurato che venga assumendo un'esposizione diretta progressivamente più grave man mano che, per il decorrere del tempo senza che i danneggiati siano stati risarciti, il massimale di polizza (o di legge) vada perdendo la sua capacità soddisfattiva delle pretese di chi ha diritto al risarcimento. Si creerebbe altrimenti, segnatamente nei casi di eventi molto gravi che abbiano causato danni di entità prossima al massimale, un possibile incentivo economico per l'assicuratore a ritardare il risarcimento,

alimentato dalla consapevolezza del limite della propria responsabilità entro il massimale e di quella esclusiva dell'assicurato per l'eccedenza.

L'assicurato si determina d'altronde al contratto (al di là dell'obbligo di dotarsi di una copertura assicurativa nei limiti del massimale di legge) allo specifico scopo di trasferire sull'assicuratore il rischio delle conseguenze patrimoniali del fatto produttivo di danno di cui debba rispondere; mentre l'eventualità che la menzionata cautela dell'assicuratore mira ad evitare costituisce, in realtà, un rischio d'impresa, compensato dal premio che l'assicurato paga senza alcuna possibilità di incidere sulle scelte dell'assicuratore al quale abbia correttamente fornito i necessari elementi valutativi sulle modalità e sulle conseguenze del sinistro.

Va conseguentemente enunciato il seguente principio di diritto: "al di fuori dei casi di responsabilità dell'assicurato che abbia omesso di fornire all'assicuratore tutte le informazioni di cui disponga ed utili all'apprezzamento del fatto, va posto a carico dell'assicuratore il rischio della sopravvenuta incapacità del massimale per omesso risarcimento del danno entro 60 giorni dalla richiesta del danneggiato. In tale caso l'assicuratore è quindi tenuto a tenere indenne

l'assicurato, nell'ambito del rapporto assicurativo, di tutto quanto questi debba direttamente corrispondere al danneggiato in eccedenza rispetto al massimale tardivamente versato".

7.- Col terzo motivo il ricorrente incidentale Gallina - deducendo violazione di norme di diritto e vizio della motivazione - svolge censure analoghe a quelle formulate col secondo motivo del ricorso principale / e si duole inoltre che la corte d'appello abbia escluso il vincolo di solidarietà dell'assicuratore con gli altri responsabili ( e ) in ordine a quanto dovuto ai danneggiati, oltre i limiti del massimale per interessi e rivalutazione, sull'ammontare dell'intero danno e non già soltanto sul minor importo di £ 25.000.000.

7.1.- Il primo profilo della censura è fondato per le stesse ragioni esposte sopra sub 2.1.

Il secondo lo è alla luce del consolidato principio secondo il quale il ritardo dell'assicuratore nei confronti del danneggiato comporta, in caso di incapienza originaria o sopravvenuta del massimale, che dalla data di costituzione in mora o da quella in cui il massimale sia diventato insufficiente siano comunque dovuti al danneggiato interessi e maggior danno da svalutazione (ex art. 1224, primo e secondo comma, c.c.) sulla somma

costituente il limite dell'obbligazione (di valuta)  
dell'assicuratore nei suoi confronti.

IL RICORSO (R.G.N. 25644.06)

8.- In relazione all'eccezione di inammissibilità di  
, va ribadito che il ricorso è ammissibile per le  
stesse ragioni sopra indicate sub 4.

9.- Col primo motivo la sentenza è censurata per le  
stesse ragioni di cui sopra, sub 2.1. ed è per le  
medesime ragioni fondato.

Resta impregiudicata nel giudizio di rinvio la  
subordinata domanda del di essere tenuto indenne  
di quanto versato a titolo transattivo ai /  
(€ 52.000).

Va detto che infondatamente si sostiene in memoria (a  
pagina 9, in fine) che la corte d'appello avrebbe  
"dichiarato la responsabilità solidale del sig.  
per le pretese e le causali dedotte dagli attori in  
giudizio, nonostante l'intervenuta transazione". La corte  
d'appello s'è infatti limitata a dichiarare cessata la  
materia del contendere tra i Regini/Pittori ed il  
E lo ha fatto (come si legge alla sesta riga di  
pagina 24 della sentenza) "in conformità alla richiesta  
delle stesse parti".

10.- Col secondo motivo il ricorrente si duole -  
deducendo violazione a falsa applicazione degli artt.

2049 e 2054 c.c. e vizio della motivazione - che la corte d'appello abbia considerato irrilevante il titolo della responsabilità del .....; che andava invece individuato in relazione all'art. 2049 c.c., con conseguente responsabilità del ..... nei suoi confronti per non avere, stipulando un'assicurazione per la r.c.a. con massimale di sole f 150.000.000, adeguatamente tutelato il proprio dipendente in ordine al rischio di responsabilità per danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività di conducente dell'autocarro.

10.1.- La censura è infondata, non essendo dal ricorrente affermato che egli avesse svolto una domanda di tal tipo nei confronti del ..... sicché la corte d'appello non era investita della questione relativa all'individuazione del titolo della responsabilità del ..... nel rapporto processuale (non instauratosi) ..... , ma solo della sussistenza della responsabilità del ..... nel rapporto tra gli attori ed il medesimo; ed a quei fini il titolo era del tutto irrilevante in relazione al giudicato formatosi in punto di responsabilità, come rivelato sopra, sub 5.1.

L'ALTRO RICORSO INCIDENTALI (R.G.N. 25880/06)

11.- Il ricorso, identico a quello recante il n. 25879/06, deve essere dichiarato inammissibile in virtù del principio di consumazione dell'impugnazione.



CONCLUSIONI

12.- Vanno conclusivamente accolti i primi due motivi del ricorso / , il secondo ed terzo motivo del primo ricorso ed il primo motivo del ricorso

Tutti gli altri motivi sono respinti. Il secondo ricorso è, come detto, inammissibile.

La sentenza è cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio alla stessa corte d'appello in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

**LA CORTE DI CASSAZIONE**

riunisce i ricorsi; accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso di , e e rigetta il terzo; accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso n. 25579/06 di e rigetta il primo; dichiara inammissibile il ricorso n. 25580/06 del medesimo ; accoglie il primo motivo del ricorso di e rigetta il secondo; cassa in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla corte d'appello di Perugia in diversa composizione.

Roma, 9 novembre 2010

L'estensore

Il presidente

Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi ..... 10-11-2010  
Il Funzionario Cancellario  
Innocenzo BATTISTA

